



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 6369

del 16.10.2016

All'U.P.I.

Unione Province d'Italia

Piazza Cardelli, 4

00186 Roma

Oggetto:- Osservazioni su nota prot 3756 del 27.7.2015. Rif. prot. n. 653 del
22.09.2015

Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, si comunica quanto segue.

Punto 1) - Preavviso di transito. a) Si rammenta che trattasi di mera facoltà, dipendente dalle autonome valutazioni dell'ente autorizzante; la conferma di aver accertato la percorribilità, contenuta nel preavviso, è distinta dalla dichiarazione di cui all'art. 14, c. 8, del Regolamento, e non comporta ulteriori allegati alla domanda di autorizzazione; l'utilità della comunicazione, oltre che dai motivi indicati dal punto 10 della nota prot. 3911/2013, discende anche dal fatto che, tra il rilascio dell'autorizzazione e l'esecuzione del viaggio, possono intervenire eventi che modificano lo stato di transitabilità del percorso.

Punto 2.1) – Autotrasporto. b) Nulla è innovato circa la disponibilità dei veicoli, che anche nel caso di cooperative o consorzi iscritti all'Abo/Ren deriva dalla locazione ovvero comodato da parte dei soci; il principio di subvezione o subtrasporto deve comunque sottostare al regime autorizzativo previsto dall'art. 10, c. 6, del Codice, nel senso che l'autorizzazione deve essere rilasciata a colui che esegue effettivamente il trasporto; eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla competente Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5;

c) nelle more di ulteriori disposizioni da parte della competente Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5, per i vettori esteri non trova



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

applicazione la registrazione del contratto di comodato; questo tuttavia deve contenere gli elementi essenziali indicati nella Direttiva n. 3756/2015.

Punto 3) - Autorizzazioni singole e multiple.

d) Le disposizioni dell'art. 10,

c. 2, lett. b), del Codice e dell'art. 13, c. 9, del Regolamento hanno valenza di carattere generale, e si applicano a tutti i tipi di autorizzazione; le fattispecie di cui all'art. 13, c. 2, punto A) e punto B) del Regolamento sono distinte; nel primo caso l'imballaggio non deve eccedere i limiti prescritti dall'art. 13, c. 2, punto A), né mascherare l'affiancamento, la sovrapposizione e l'abbinamento longitudinale delle cose trasportate che comportino eccedenza rispetto ai limiti dell'art. 61 e a quelli prescritti dall'art. 13, c. 9, del Regolamento; nel secondo caso, oltre a quanto detto sopra, l'imballaggio non deve eccedere i limiti prescritti dall'art. 13, c. 2, punto B), lett. f), del Regolamento, né mascherare un numero di cose superiore ai limiti prescritti dall'art. 10, c. 2, lett. b), del Codice; tali condizioni sono dichiarate nella domanda di autorizzazione, e sono soggette a verifica mediante opportuni controlli su strada;

e) è stato riferito a questo Ufficio che in taluni casi la dichiarazione circa la massa del carico non era veritiera; poiché a norma dell'art. 71, c. 1, del DPR n. 445/2000, gli enti autorizzanti sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del medesimo DPR, la facoltà di richiedere l'indicazione dei dati del proprietario della merce, qualora diverso dal committente, è stata prevista proprio a tal fine.

Punto 3.2) - Individuazione del committente.

f) La disposizione di

trasmettere la dichiarazione circa la massa del carico è coerente con l'esigenza di coordinamento e scambio di informazioni tra gli enti interessati dal transito, evidenziata dall'art. 14, c. 1, del Regolamento; a tal fine gli enti autorizzanti possono concordare ed adottare le più opportune procedure;

g) fermo restando che l'autorizzazione deve essere rilasciata a chi esegue effettivamente il trasporto, nulla cambia circa l'individuazione del committente.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

Punto 3.3) - Origine e destinazione del trasporto. h) L'indicazione dell'intero percorso è da intendersi come obbligo sancito dall'art. 14, c. 7, punto B), lett. c), del Regolamento; quella dell'indirizzo di carico e scarico è connessa con l'obbligo di verifica delle dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 71, c. 1, del DPR n. 445/2000.

Punto 5) - Tipologie di assi/pneumatici. i) I chiarimenti sono stati forniti al fine di evitare errori nel computo degli indennizzi d'usura; l'indicazione della misura degli pneumatici, e della loro configurazione singola (2 ruote per asse) o doppia (4 ruote per asse), è generalmente riportata sui documenti di circolazione; solo la distanza tra due ruote adiacenti sullo stesso asse può risultare ignota, nel qual caso il dato può essere reperito presso il costruttore del veicolo, o accertato da visita presso il competente ufficio della Motorizzazione; le indicazioni fornite con le precedenti direttive appaiono sufficienti per la corretta identificazione; i casi dubbi possono essere sottoposti a questo Ufficio.

Punto 6) – Complessi esteri eccezionali per massa. m) La precisazione si riferisce al solo caso di autorizzazioni da 72 t di massa complessiva per complessi esteri, secondo le caratteristiche costruttive e funzionali del Regolamento; se la massa a terra del veicolo trainato non supera 42,6 t, quella del veicolo trainante non deve essere inferiore a 29,4 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45, con velocità massima per costruzione di 70 km/h; se la massa a terra del veicolo trainato supera 42,6 t, ovvero quella del veicolo trainante è inferiore a 29,4 t, dunque con rapporto di traino superiore a 1,45, la velocità massima per costruzione deve risultare di 62,5 km/h; i casi dubbi possono essere sottoposti a questo Ufficio, anche per quanto concerne le schede tecniche.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)